

Comune DI TARSIA

PROVINCIA DI COSENZA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

PARERE N°. 24 Data 04/12/2023	IPOTESI DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA DECENTRATA 2023/2025
--	--

L'organo di revisione economico-finanziaria del comune intestato, nominato per il triennio 2023/2025 con deliberazione consiliare n. 16 in data 30/05/2022 esecutiva, al fine di rendere concreta la collaborazione con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, così come prescritto dall'art. 239, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista “ **l'ipotesi di contrattazione collettiva integrativa decentrata 2023/2025**” definita dalla delegazione trattante in data 23/11/2023 pervenuta a questo organo di revisione in data 27/11/2023;

Vista le relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria redatte dal responsabile del servizio finanziario/dal responsabile del servizio personale, che correda la suddetta ipotesi di contratto;

Visto l'art. 8, comma 7, del C.C.N.L. 16 novembre 2022, che testualmente recita:

“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”

Visto, inoltre, l'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che prevede:

“1. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio o quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione del trattamento accessorio è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici

centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.”;

Visto lo statuto comunale;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

Esaminati attentamente gli atti suddetti;

Visto il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario definitivamente approvati;

O S S E R V A T O

Che la copertura delle risorse del fondo da destinare al personale è garantita da stanziamenti di bilancio 2023 individuati alla missione 1, programma 1, titolo I del bilancio ai capitoli 1131.1 e 1261.1 come certificato dal Responsabile del servizio Finanziario e Tributi dell'Ente nella relazione tecnico – finanziaria;

C E R T I F I C A

i costi della contrattazione decentrata di cui in premessa, ammontanti a complessivi € **85.391,30**, in ragione annua sono compatibili con i vincoli di bilancio o quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;

Per tutto quanto sopra espresso

Esprime parere favorevole

“sull'ipotesi di contrattazione collettiva integrativa decentrata 2023/2025” e invita l'Ente a conformarsi alle indicazioni contenute nel principio contabile 4/2 punto 5.2 in tema di contabilizzazione delle risorse derivanti da contrattazione decentrata.

Reggio Calabria, li 04/12/2023

IL Revisore dei Conti

